Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 APRILE 2011, N. 16707: le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi dell'art. 32 L. 326/2003 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

«*Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 D.L.30 settembre 2003 n. 269 (conv. con modif. in L.24.11.2003 n. 326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici· (cfr. ex multis Cass. pen. sez.3 n. 35222 dell'11.4.2007).* ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

16707/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Pubblica udienza
del 23.3.2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Guido	De Maio	Presidente	Sentenza
Dott. Ciro	Petti	Consigliere	N. 642
Dott. Aldo	Fiale	Consigliere	
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere	Registro Generale
Dott. Elisabetta	Rosi	Consigliere	N.33347/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Spinella Carmelo nato il 14.9.1944

avverso la sentenza del 15.4.2010
della Corte di Appello di Catania

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr.Aurelio Galasso, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

OSSERVA

1) Con sentenza del 15.4.2010 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 3.3.2009, con la quale Spinella Gaetano era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda per le contravvenzioni ascritte in materia urbanistica, antisismica e ambientale.
Rilevava la Corte che non vi fossero dubbi in ordine alla riferibilità delle opere abusive all'imputato, che, stante il carattere delle opere medesime realizzate in zona sottoposta a vincolo ambientale, non potesse operare il condono; che i reati infine non erano certamente prescritti.
2) Ricorre per cassazione Spinella Carmelo, denunciando con il primo motivo, la inosservanza od erronea applicazione della legge penale, risultando dagli atti che era stata presentata istanza di condono con versamento dell'oblazione, per cui andavano dichiarati estinti i reati edilizi.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, non essendosi tenuto conto che per gli stessi reati era stato già condannato Spinella Salvatore.
Con il terzo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per omessa declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (la costruzione, quanto meno allo stato del "rustico", era stata ultimata nell'anno 1995).
Con il quarto motivo, infine, denuncia la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione del principio del ne bis in idem.
3) I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
3.1) Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi dell'art.32 L..326/2003 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Questa Corte ha costantemente affermato che " in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 D.L.30 settembre 2003 n.269 (conv.con modif.in L.24.11.2003 n.326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.35222 dell'11.4.2007).
Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di non condonabilità ex art.32 D.L. n.269/2003, trattandosi di completamento di un preesistente manufatto abusivo con le opere descritte specificamente nel capo di imputazione, realizzato in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26 lett.a); giurisprudenza pacifica di questa Corte cfr.tra le decisioni più recenti Cass.pen.sez.3 n.16741 del

17.2.2010 che richiama in motivazione la sentenza n.6431 del 12.1.2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie).

3.2) Quanto alla eccepita prescrizione hanno rilevato i giudici di merito che l'opera, lungi dall'essere risalente a molti anni prima, era in corso di realizzazione al momento del sopralluogo, eseguito dalla Polizia Municipale di Catania il 7.5.2004.

Sul punto l'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo della decisione impugnata senza possibilità di verificare che le argomentazioni, di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, corrispondano alle acquisizioni processuali.

Va, comunque, ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, il reato di costruzione in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la permanenza cessa con l'ultimazione dell'opera ivi comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nell'art.31 L.47 del 1985 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.33013 del 3.6.2003).

Sicchè, tenuto conto della data del commesso reato (come accertata dalla Corte territoriale), la prescrizione massima di anni 4 e mesi 6, cui andavano aggiunti i periodi di sospensione (dal 4.10.2005 al 27.11.2005; dal 7.3.2006 al 12.6.2007; dal 10.12.2007 al 3.3.2009) non era certo maturata alla data di emissione (15.4.2010) della sentenza impugnata.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che la manifesta infondatezza del ricorso precluderebbe, comunque, la declaratoria di cause estintive, eventualmente, maturate successivamente.

3.3) Infine la Corte territoriale ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ritenuto che non trovasse applicazione il principio del ne bis in idem, trattandosi, come documentalmente provato, "di abuso successivo e distinto rispetto a quello ascritto al fratello dell'imputato".

3.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2011

Il Consigliere est.

Il Presidente